CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 37 (Codice penale militare di guerra)

Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici

Quando, in applicazione degli articoli precedenti, la sentenza di condanna debba eseguirsi durante o dopo lo stato di guerra, per la esecuzione si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene.

Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 166.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Secondo — Dei reati e delle pene militari in generale
Titolo	Secondo — Del differimento della esecuzione delle pene detentive e accessorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-37-esecuzione-sostituzione-di-pene-prigionieri-di-guerra-nemici

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it